

Numero  
**3515**

sl

0

Bellinzona  
**12 luglio 2023**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor Consigliere federale  
Alain Berset  
Dipartimento federale dell'interno DFI  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in formato word  
e pdf:*

[aufsicht-](#)

[krankenversicherung@bag.admin.ch](mailto:krankenversicherung@bag.admin.ch)

[gever@bag.admin.ch](mailto:gever@bag.admin.ch)

### **Ordinanza che disciplina l'attività degli intermediari assicurativi: consultazione**

Egregio signor Consigliere federale,

ringraziamo per la lettera del 19 aprile 2023 con cui sottoponete al Cantone Ticino, nell'ambito della procedura di consultazione, la modifica dell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal) e dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS) concernente l'attività degli intermediari assicurativi sia nell'assicurazione di base, sia in quella complementare.

Il 16 dicembre 2022, il Parlamento ha adottato la legge che disciplina l'attività degli intermediari assicurativi, finalizzata a regolamentare l'attività degli intermediari nell'assicurazione sociale contro le malattie e nell'assicurazione malattie complementare.

Il Cantone Ticino si era espresso a sostegno del progetto nella risposta alla consultazione datata 2 settembre 2020. Le presenti modifiche d'ordinanza sono diretta conseguenza delle modifiche legislative.

Nello specifico, il Consiglio federale conferisce ora a livello di ordinanza il carattere di obbligarietà ad alcune disposizioni dell'accordo concluso tra gli assicuratori riguardante la qualità della consulenza e le provvigioni per gli intermediari.

In particolare, si tratta del divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso l'offerente (o che non lo sono più da un certo tempo), la fissazione di limiti al loro indennizzo e l'allestimento e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza con il cliente. Inoltre, sono previste delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole obbligatorie.

Il Cantone Ticino giudica le modifiche in oggetto puntuali e pertinenti. Esse costituiscono il necessario corollario per l'attuazione dei principi generali già adottati a livello di legge

RG n. 3515 del 12 luglio 2023

(LAMal e LSA). Con l'obbligatorietà normativa di alcune regole convenzionali, la cui competenza di definizione permane in ogni caso agli assicuratori, si garantisce un'uniformità d'azione nell'attività d'intermediazione assicurativa.

Ringraziando per una debita presa in considerazione delle osservazioni esposte, voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

III Presidente  
  
Raffaele De Rosa

II Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)
- Pubblicazione in internet